

Decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88

“Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42”

N.B. Non è prevista l'emanazione di specifiche disposizioni attuative.

Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118

“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42.”

(G.U. n. 172 del 26 luglio 2011)

Entrata in vigore: 10 Agosto 2011

N.B. Le disposizioni del titolo I (*Principi contabili generali e applicati per le regioni, le province autonome e gli enti locali – artt. 1-18*) si applicano a decorrere dal 2014;

Le disposizioni del titolo II (*Principi contabili generali e applicati per il settore sanitario – artt. 19- 35*) si applicano a decorrere dal 2012, anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo.

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 4	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono identificate le tipologie di soggetti giuridici che costituiscono enti ed organismi strumentali ai fini dell'applicazione delle presenti disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio.		
6	Con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, viene definita la struttura della codifica della transazione elementare. <i>Eventuale</i> integrazione o modifica della struttura della codifica della transazione elementare con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.		
32, co. 3	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, sono definite le modalità di sperimentazione riguardanti la previsione di un <u>ulteriore</u> bilancio consolidato che comprenda i soggetti controllati dalle Regioni e dalle ASL.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	
33, co. 2	Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 2, è definito lo schema di transcodifica delle voci dei modelli LA, CE ed SP (DM 18 giugno 2004 e DM 13 novembre 2007) necessarie per la predisposizione dell'articolazione della spesa per missioni e programmi, accompagnata dalla corrispondente classificazione secondo la nomenclatura COFOG di secondo livello.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 16, co. 3, allegato 10 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
34	<i>Eventuali</i> aggiornamenti degli schemi tecnici allegati al presente decreto legislativo, di cui agli articoli 26 e 32 nonché la tabella di cui all'articolo 29, comma 1, lettera <i>b</i>), con decreto del Ministro della Salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni.		
35	Con decreto del Ministro della salute vengono stabilite le procedure di anonimizzazione dei dati individuali presenti nei flussi informativi, con la trasformazione del codice fiscale, ai fini di ricerca per scopi di statistica sanitaria, in codice anonimo, mediante apposito algoritmo biunivoco, in modo da tutelare l'identità dell'assistito nel procedimento di elaborazione dei dati.		
36, co. 2	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, il Ministro delle riforme per il federalismo, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale e il Ministro per la semplificazione normativa d'intesa con la Conferenza unificata, sono definiti: le modalità della sperimentazione , i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici e le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi e le eventuali ulteriori modifiche e integrazioni alle disposizioni concernenti il sistema contabile delle amministrazioni coinvolte nella sperimentazione. Lo schema del decreto è trasmesso alle Camere, ai fini dell'acquisizione del parere della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale e delle Commissioni parlamentari competenti per i profili di carattere finanziario, da esprimere entro trenta giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto può comunque essere adottato.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)
36, co. 4	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri , su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, d'intesa con la Conferenza unificata, sono individuate le amministrazioni coinvolte nella sperimentazione, secondo criteri che tengano conto della collocazione geografica e della dimensione demografica.	7 gennaio 2012 (150 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285) Sostituito dal D.P.C.M. 25 maggio 2012 (G.U. n. 129 del 5.6.2012)

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
36, co. 5	Dopo la fase di sperimentazione, con i decreti legislativi di cui all'articolo 2, comma 7, della legge n. 42/2009, sono definiti i contenuti specifici del principio della competenza finanziaria di cui al punto 16 dell'allegato 1 e possono essere ridefiniti i principi contabili generali; inoltre sono definiti i principi contabili applicati, il livello minimo di articolazione del piano dei conti integrato comune e del piano dei conti integrato di ciascun comparto, la codifica della transazione elementare, gli schemi di bilancio, i criteri di individuazione dei Programmi sottostanti le Missioni, le metodologie comuni ai diversi enti per la costruzione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio, le modalità di attuazione della classificazione per missioni e programmi, nonché della definizione di spese rimodulabili e non rimodulabili.		
36, co. 6	Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2, individua un sistema premiante, senza oneri per la finanza pubblica, a favore delle amministrazioni pubbliche che partecipano alla sperimentazione.	8 dicembre 2011 (120 giorni)	D.P.C.M. 28 dicembre 2011, articolo 4 (G.U. n. 304 del 31.12.2011, S.O. n. 285)

Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149**“Meccanismi sanzionatori e premiali relativi a regioni, province e comuni, a norma degli articoli 2, 17 e 26 della legge 5 maggio 2009, n. 42”**

(G.U. n. 219 del 20 settembre 2011)

Entrata in vigore dal 5 ottobre 2011

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
1, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza permanente Stato-Regioni, il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per le riforme per il federalismo e con il Ministro della salute, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine legislatura, differenziandolo eventualmente per le Regioni non assoggettate a un piano di rientro della spesa sanitaria	4 dicembre 2011 (60 giorni)	
4, co. 5	Con atto di natura non regolamentare, adottato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta uno schema tipo per la redazione della relazione di fine mandato, nonché una forma semplificata del medesimo schema per i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
5, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa intesa con la Conferenza Unificata, sono definite le modalità di verifica sulla regolarità della gestione amministrativo-contabile da parte del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.		Comma abrogato dall' art. 1-bis, comma 4, lett. c), D.L. 10 ottobre 2012, n. 174
9, co. 2	Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, sono stabilite forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste dalla vigente legislazione per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale, applicabili a decorrere dall'anno 2012, per le regioni che istituiscano una Centrale regionale per gli acquisti e l'aggiudicazione di procedure di gara per l'approvvigionamento di beni e servizi.	entro il 30 novembre 2011	
10, co. 2	Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali,, sono individuati i tributi su cui calcolare la quota pari al 50 per cento spettante alle province che abbiano contribuito all'accertamento, nonché le relative modalità di attribuzione.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
10, co. 3	Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sentito il Garante per la protezione dei dati personali e sentita DigitPA, sono stabilite le modalità tecniche di accesso per le Province alle banche dati e, sulla base di motivata richiesta, di fruizione e tracciabilità delle informazioni reddituali relative ai contribuenti in esse residenti, nonché quelle della partecipazione delle province all'accertamento fiscale.	3 gennaio 2012 (90 giorni)	
12, co 1 e 3	Con accordo fra Governo, Regioni, province e comuni, conseguito in sede di Conferenza unificata, sentita la Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, sono stabilite annualmente le modalità per la ricognizione delle capacità fiscali effettive e potenziali dei singoli territori, tenendo conto del rapporto tra i dati fiscali dichiarati e i dati elaborati dall'Istituto Nazionale di Statistica. Qualora l'accordo non sia raggiunto entro 1 anno (5 ottobre 2012) si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa valutazione congiunta in sede di Conferenza unificata.	Annualmente	
15, co. 1	Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede al riordino della disciplina vigente in materia di oneri e obblighi informativi a carico di comuni, province, città metropolitane nei confronti delle pubbliche amministrazioni statali.		
16, co. 1	Istituzione di un tavolo tecnico composto da Ministero dell'economia e delle finanze, un rappresentante delle regioni e un rappresentante delle autonomie locali, e l'Associazione bancaria italiana, per interventi del settore creditizio a favore del pagamento delle imprese creditrici degli enti territoriali.	4 dicembre 2011 (60 giorni)	

Decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61**“Ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.”**

Norma	Oggetto	Termine adozione	Attuazione
Art. 2, co. 1	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di determinazione del maggior onere derivante per Roma capitale dall'esercizio delle funzioni connesse al ruolo di capitale della Repubblica.	2 dicembre 2012 (entro 6 mesi dall'entrata in vigore)	
Art. 3, co. 2 e 3	Stipula di una intesa istituzionale di programma tra Roma capitale, la Regione Lazio e le amministrazioni centrali competenti per l'individuazione ed attuazione degli interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della Repubblica. L'intesa istituzionale di programma è approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Unificata.		
Art. 14, co. 1	Uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro interessato, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, per il trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie all'esercizio delle funzioni amministrative conferite a Roma capitale.	31 agosto 2012 (entro 90 giorni dall'entrata in vigore)	